



CODICE ETICO

**relativo al Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo adottato
dall’C.R.E.R.- RSA EBRAICA – RSA EBRAICA
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

Aggiornato in data 1 dicembre 2022

Approvato con delibera
del Consiglio di Amministrazione del 20 giugno 2023

INDICE

| | |
|--|----------|
| INTRODUZIONE..... | 4 |
| 1. La Casa di Riposo Ebraica di Roma | 4 |
| 2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Casa di Riposo Ebraica | 4 |
| 3. Il Codice Etico della Casa di Riposo Ebraica | 5 |
| 4. La struttura del Codice Etico | 6 |
| 5. L'informazione e la formazione sul Codice Etico | 6 |
| SEZIONE I - PRINCIPI ETICI E NORME DI COMPORTAMENTO..... | 8 |
| I.1. Il rispetto delle leggi | 8 |
| I.2. La probità e la correttezza | 9 |
| I.3. L'imparzialità e l'integrità..... | 9 |
| I.4. La trasparenza | 10 |
| I.5. La responsabilità nei confronti dei pazienti | 11 |
| I.6. I doveri in materia sanitaria | 11 |
| I.7. L'efficienza | 12 |
| I.8. La tutela della privacy | 12 |
| I.9. La tutela della personalità individuale e la gestione delle risorse umane | 13 |
| I.10. La tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale..... | 13 |
| I.11. I rapporti con la Pubblica Amministrazione | 13 |
| I.12. I rapporti con i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni e gli operatori internazionali | 15 |
| I.13. I rapporti con i fornitori e gli appaltatori | 15 |
| I.14. Le gare | 16 |
| I.15. Il ripudio di ogni forma di terrorismo | 16 |
| I.16. La salute e la sicurezza sul lavoro | 16 |
| I.17. La tutela della trasparenza nelle transazioni commerciali (anti-riciclaggio) | 18 |

| | | |
|-------|---|----|
| I. 18 | Trasparenza della contabilità e dei flussi finanziari e dei pagamenti, del bilancio e della documentazione fiscale | 18 |
| I 19 | Divieto di Contrabbando..... | 19 |
| I 20 | L'utilizzo dei sistemi informatici e telematici | 20 |
| I.21 | Il divieto di azioni o organizzazioni propagandistiche volte all'incitamento alla discriminazione o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi | 20 |
| I.22 | Il divieto di commissione di delitti contro il patrimonio culturale e di riciclaggio di beni culturali e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici | 21 |

SEZIONE II – L'ATTUAZIONE ED IL CONTROLLO SUL CODICE ETICO 21

| | | |
|-------|---|----|
| II.1. | Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza | 21 |
| II.2. | I compiti dei Destinatari ai fini dell'attuazione del Codice Etico | 21 |
| II.3. | Gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza | 22 |
| II.4. | I canali di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza | 23 |
| II.5. | Le violazioni del Modello e del Codice Etico | 23 |

INTRODUZIONE

1. La Casa di Riposo Ebraica di Roma

L'Opera Pia "Ricovero Israeliti Poveri Invalidi", avente sede in Roma, fu creata nella seconda metà del 1887 per la cooperazione di benemeriti e volenterosi cittadini che si prefissero l'assistenza tutelare degli anziani poveri della Comunità Ebraica di Roma.

Alla sua costituzione concorsero, offerte di privati, enti, soci e le "Compagnie Israelitiche" le quali, negli anni successivi, contribuirono con oneri fissi sui loro bilanci. Sciolte dette confraternite, l'obbligo di versare annualmente al Ricovero l'ammontare delle quote cui le medesime si erano obbligate rimase alla Deputazione Centrale di Carità che le assorbì.

Il Ricovero venne inaugurato il 18 settembre 1887 ed è stato costituito ufficialmente con la qualifica di Ente Morale con R.D. del 11/6/1911 e, successivamente, a seguito della regolamentazione dei rapporti tra lo Stato Italiano e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, ha mantenuto la propria personalità giuridica, assumendo la qualifica di "Ente Ebraico civilmente riconosciuto" (legge 101 – art.21 legge 8 marzo 1989), avente finalità di culto e senza scopo di lucro.

Nel 2004 è stata modificata la denominazione dell'Ente in Casa di Riposo Ebraica di Roma.

Dal 2014 la Casa di Riposo Ebraica di Roma (di seguito C.R.E.R.- RSA Ebraica) con DCA n. U0084 del 12 marzo 2014 è stata autorizzata dalla Regione Lazio per lo svolgimento di attività assistenziale per persone non autosufficienti, anche anziane, tipologia di trattamento di mantenimento B, ed è stata definitivamente accreditata con **DCA della Regione Lazio n. U00123 del 21 aprile 2017**

Il fine istituzionale della C.R.E.R.- RSA EBRAICA è esercitare attività previdenziali e assistenziali sanitarie e/o socio-sanitarie di qualità.

La C.R.E.R.- RSA EBRAICA promuove attività e iniziative nel campo socio assistenziale in collaborazione con le Comunità Ebraiche e con ogni altro Ente ad esse collegate, finalizzate a garantire e favorire l'osservanza delle tradizioni e dei precetti della religione ebraica: rispetto delle regole alimentari ebraiche, osservanza delle festività ebraiche e delle regole per la liturgia e la celebrazione dei riti quotidiani previsti, rispetto delle principali *mitzvot*.

La C.R.E.R si impegna a garantire:

- una qualificata assistenza sanitaria e socio-sanitaria altamente specializzata, nel rispetto dei principi di eguaglianza, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia;
- adeguata formazione e preparazione professionale del personale sanitario, tecnico ed infermieristico;

2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell’C.R.E.R.- RSA EBRAICA

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche solo ‘Decreto’) ha introdotto nell’ordinamento italiano il principio della responsabilità degli enti per i reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, dai soggetti in posizione cd. “apicale” (ad es., amministratori, sindaci, dirigenti, rappresentanti) o dai soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza (ad es., dipendenti, consulenti, collaboratori).

Conformemente a quanto previsto dal Decreto, la C.R.E.R.- RSA EBRAICA ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, anche solo ‘Modello’), annoverato dallo stesso Decreto tra le condizioni necessarie per ottenere l’esonero dalla responsabilità ivi prevista, provvedendo altresì alla nomina di un Organismo di Vigilanza (di seguito, anche solo ‘OdV’) preposto alla vigilanza sull’adeguatezza e l’effettività del Modello stesso.

Il Modello della C.R.E.R.- RSA EBRAICA ha la funzione di prevenire possibili fatti illeciti ed è stato predisposto tenendo conto sia delle previsioni di cui al Decreto, sia della best practice italiana esistente in materia.

3. Il Codice Etico della C.R.E.R.- RSA EBRAICA – RSA Ebraica

Contestualmente all'adozione del Modello, la C.R.E.R.- RSA EBRAICA ha adottato anche il presente Codice Etico, il quale fa parte integrante del Modello ed illustra i principi etici e le norme comportamentali che devono essere osservati nell'ambito di qualsiasi attività riconducibile, direttamente o indirettamente, all'Ente.

In particolare, il Codice Etico è vincolante, e come tale deve essere rispettato da tutti i soggetti che operano in nome e/o per conto della C.R.E.R.- RSA EBRAICA (di seguito, complessivamente indicati quali 'Destinatari'), tra i quali, a titolo esemplificativo:

- a) i membri degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori);
- b) i soggetti preposti alla direzione della C.R.E.R.- RSA EBRAICA (il Direttore Generale);
- c) il personale dipendente, incluso quello sanitario (ad es., medici, infermieri, ecc.);
- d) il personale sanitario non dipendente e tutti gli altri soggetti che, pur esterni all'Ente, operano in nome e/o per conto di quest'ultimo (fornitori, consulenti, professionisti esterni; di seguito, collettivamente indicati quali 'Terzi Destinatari').

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve, inoltre, considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti della C.R.E.R.- RSA EBRAICA ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 2104 e seguenti del Codice Civile. La violazione delle norme del Codice Etico, considerata di particolare gravità, lede il rapporto di fiducia instaurato con la C.R.E.R.- RSA EBRAICA e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure di cui all'art. 7 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), dei contratti collettivi di lavoro e degli eventuali regolamenti adottati dall'Ente.

Per quanto riguarda i Terzi Destinatari, la C.R.E.R.- RSA EBRAICA non instaurerà o non proseguirà alcun rapporto di natura negoziale in assenza dell'impegno espresso del Terzo Destinatario a rispettare le norme del Modello e del presente Codice Etico.

4. La struttura del Codice Etico

Il Codice Etico è strutturato in due sezioni:

- a) nella prima, sono identificati i principi etici di riferimento e le norme di comportamento da seguire nell'ambito dell'attività dell'Ente;
- b) nella seconda, sono disciplinati i meccanismi di attuazione ed il sistema di controllo finalizzati alla corretta applicazione del Codice Etico ed al suo continuo miglioramento.

5. L'informazione e la formazione sul Codice Etico

Il Codice Etico è diffuso presso tutti i Destinatari con le seguenti modalità:

- a) consegna del Codice ai membri degli organi sociali ed al personale dipendente;
- b) affissione nelle bacheche presenti all'interno dei locali in cui si svolgono le attività;
- c) pubblicazione sul sito internet , al fine di consentirne la conoscenza da parte dei Terzi Destinatari.

La C.R.E.R.- RSA EBRAICA si impegna a garantire anche una efficace ed adeguata formazione dei Destinatari interni sul Codice Etico, così come sul Modello adottato ai sensi del Decreto, mediante l'implementazione dei Piani di Formazione approvati dall'Ente.

Le attività di formazione sono pianificate tenendo conto del ruolo e della responsabilità dei soggetti interessati, prevedendo, in particolare, una formazione più intensa ed approfondita per coloro che ricoprono funzioni di rappresentanza dell'Ente, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come "a rischio" ai sensi del Modello.

SEZIONE I – PRINCIPI ETICI E NORME DI COMPORTAMENTO

I principi di seguito elencati costituiscono i valori etici di riferimento per la C.R.E.R.- RSA EBRAICA nell'ambito delle attività svolte e dei servizi erogati e, come tali, devono ispirare la condotta di tutti i Destinatari.

I principi etici di riferimento sono conformi a quelli enunciati nelle linee guida emanate dalle associazioni di categoria, ed in particolare nelle Linee Guida Confindustria e nelle Linee Guida ARIS e alla best practice italiana esistente in materia.

In nessun caso la convinzione di agire a vantaggio della C.R.E.R.- RSA EBRAICA giustifica comportamenti in contrasto con i principi del presente Codice Etico, ai quali deve riconoscersi valore primario ed assoluto.

I.1. Il rispetto delle leggi

I Destinatari devono garantire l'assoluto rispetto della normativa vigente, sia essa di natura legislativa o regolamentare, nazionale o regionale, nonché del Modello della C.R.E.R.- RSA EBRAICA e del presente Codice che ne è parte.

La C.R.E.R.- RSA EBRAICA non appoggia ma condanna fermamente i comportamenti non conformi alla normativa vigente e/o al Modello, inclusi quelli finalizzati a perseguire o realizzare l'interesse dell'Ente stesso. E' fatto, quindi, espresso e particolare divieto di porre in essere, o concorrere a porre in essere, qualsiasi condotta, anche omissiva, idonea ad integrare alcuna delle fattispecie di reato richiamate nel Decreto e/o dannosa per l'Ente.

Le condotte poste in essere in violazione di leggi o regolamenti devono essere, qualora riguardino, anche indirettamente, l'Ente, immediatamente comunicate all'Organismo di Vigilanza.

I.2. La probità e la correttezza

I Destinatari devono garantire, nell'ambito delle attività svolte in nome e/o per conto dell'Ente, una condotta ispirata a valori di probità e correttezza verso tutti i propri interlocutori.

E' necessario, in particolare, astenersi dal porre in essere o agevolare le situazioni caratterizzate da un conflitto di interessi, effettivo o potenziale, con l'Ente, intendendosi per tali quelle in cui l'interesse del soggetto agente per conto della C.R.E.R.- RSA EBRAICA è, anche solo indirettamente, in contrasto con l'interesse dell'Ente stesso, con conseguente potenziale compromissione dell'obiettività e dell'autonomia di giudizio.

I Destinatari sono tenuti ad informare il proprio superiore e/o l'Organismo di Vigilanza in presenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, astenendosi dal compiere qualsiasi operazione, iniziativa o attività.

I.3. L'imparzialità e l'integrità

La C.R.E.R.- RSA EBRAICA informa tutte le decisioni e le valutazioni effettuate nell'ambito della propria attività, incluse quelle concernenti le risorse operanti in proprio nome e/o per proprio conto, al principio di imparzialità, disconoscendo e ripudiando ogni discriminazione basata sul sesso, sull'etnia, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull'età e sullo stato di salute.

Anche in considerazione della valenza pubblicistica delle attività e dei servizi erogati dall'Ente, nonché degli interessi di natura collettiva ad essi connessi, è assolutamente vietato ai Destinatari costringere, indurre, richiedere o accettare da soggetti terzi qualsiasi utilità (a titolo esemplificativo, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori, anche in termini di opportunità di impiego) anche in forma di promessa, in relazione alle attività svolte in nome e/o per conto dell'Ente, fatte salve le utilità di modico valore che, in quanto tali, non pregiudichino l'integrità e l'autonomia di giudizio dei Destinatari.

Tale divieto è operante con riguardo ai rapporti intercorrenti sia con i pazienti o con i loro familiari, sia con i soggetti terzi che siano o intendano entrare in rapporto con l'Ente.

In ogni caso, qualsiasi utilità richiesta o accettata dai Destinatari in relazione alle attività svolte in nome e/o per conto della C.R.E.R.- RSA EBRAICA deve essere tempestivamente rappresentata all'Organismo di Vigilanza.

I.4. La trasparenza

I Destinatari sono tenuti a garantire la completezza, la correttezza, la chiarezza, la comprensibilità e l'accuratezza delle informazioni concernenti le attività svolte ed i servizi erogati dall'Ente.

In particolare, nell'ambito dei rapporti con i pazienti dovranno essere fornite tutte le informazioni previste dalla normativa vigente al fine di assicurare la piena consapevolezza dei soggetti interessati al fine di acquisirne il consenso informato.

La C.R.E.R.- RSA EBRAICA si impegna, inoltre, affinché sia garantito il rispetto dei seguenti principi:

- a) ogni operazione e transazione deve essere legittima, coerente e congrua;
- b) tutte le azioni ed operazioni devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del relativo processo di decisione, di autorizzazione e di attuazione;
- c) per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione;
- d) ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata, ovvero ciascuna parte di esso suscettibile di autonoma considerazione, deve essere sottoscritto da chi lo ha formato
- e) i documenti devono essere redatti con linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo, anche al fine di consentire le verifiche ed i controlli previsti.

Nessun operatore della C.R.E.R.- RSA EBRAICA può essere giustificato per aver formato dolosamente in modo falso o artefatto documenti istituzionali.

I.5. La responsabilità nei confronti dei pazienti

La C.R.E.R.- RSA EBRAICA riconosce quale propria esigenza primaria, la necessità di salvaguardare la salute, nonché l'integrità fisica e morale dei pazienti, rispettando il valore della vita ed i diritti umani.

A tal fine, la C.R.E.R.- RSA EBRAICA si impegna a conseguire un elevato standard dei servizi e della prestazione erogate, mediante il costante aggiornamento professionale del personale sanitario e l'utilizzo di attrezzature adeguate.

I.6. I doveri in materia sanitaria

Nello svolgimento delle funzioni o del servizio non è consentito, in violazione di norme di legge, di regolamento e dei codici di deontologia professionale:

- a) adottare comportamenti o porre in essere iniziative i cui effetti ostacolano l'erogazione di prestazioni dovute dal Servizio Sanitario Nazionale;
- b) procurarsi ingiusti profitti con artifici o raggiri a danno del Servizio Sanitario Nazionale, specie se i fatti delittuosi riguardino contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, delle Regioni, di altri enti pubblici o della Unione Europea;
- c) dirottare i pazienti presso strutture private, convenzionate e non;
- d) fatturare operazioni inesistenti, prestazioni mai effettuate o prestazioni maggiori o diverse da quelle realmente erogate nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale o della Pubblica Amministrazione in genere;
- e) duplicare la fatturazione per una medesima operazione;
- f) assumere, comunque, comportamenti che integrino gli estremi di illeciti amministrativi dipendenti da reato che comportino interesse o vantaggio per l'Ente, ancorché di tali favorevoli situazioni non vi sia contezza da parte dell'Ente stesso.

I.7. L'efficienza

Nell'ambito delle attività e dei servizi erogati dall'Ente, deve essere perseguita l'economicità della gestione, l'ottimizzazione dei processi interni e l'efficiente impiego delle risorse umane e finanziarie, pur rispettando sempre gli standard medico-sanitari più avanzati.

I.8. La tutela della privacy

La C.R.E.R.- RSA EBRAICA si impegna a tutelare la privacy dei Destinatari e dei pazienti, con particolare riguardo ai dati sensibili di questi ultimi, nel rispetto delle normative vigenti.

In difetto dell'assenso del relativo soggetto interessato, la C.R.E.R.- RSA EBRAICA non eseguirà alcuna comunicazione o diffusione a terzi di dati personali.

L'acquisizione e il trattamento, nonché la conservazione delle informazioni e dei dati personali dei Destinatari e dei pazienti da parte della C.R.E.R.- RSA EBRAICA avviene nel rispetto di specifiche procedure volte ad impedire che persone e/o enti non autorizzati possano venirne a conoscenza. Tali procedure sono conformi alle normative vigenti.

I Destinatari devono, in ogni caso, trattare con assoluta riservatezza, anche successivamente alla cessazione del proprio rapporto con l'Ente, dati, notizie ed informazioni di cui sono in possesso, evitandone la diffusione o l'uso a fini speculativi propri o di terzi. Le informazioni aventi carattere riservato o sensibile possono essere rese note, nell'ambito dell'Ente, solo nei riguardi di coloro che abbiano effettiva necessità di conoscerle per motivi di lavoro.

I.9. La tutela della personalità individuale e la gestione delle risorse umane

La personalità individuale è tutelata in tutte le sue forme e rispetto a qualsiasi forma di violenza, soprattutto se volta a limitare la libertà personale.

Particolare impegno è rivolto, inoltre, alla gestione del personale dipendente, al fine, da un lato, di evitare indebiti favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo in sede di selezione, assunzione o valutazione del personale; dall'altro, di tenere conto, ai fini del riconoscimento di aumenti salariali, incentivazioni e promozioni, oltre che delle norme stabilite dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, della sensibilità dimostrata verso i principi e le previsioni di carattere etico contenute nel presente Codice.

E' da ritenersi vietata l'utilizzazione, a qualsiasi titolo, di risorse prive di regolare e valido permesso di soggiorno.

La C.R.E.R.- RSA EBRAICA si impegna, inoltre, nei limiti dei propri obblighi e responsabilità, a tutelare l'integrità fisica e morale del personale dipendente, offrendo condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri. L'Ente, pertanto, non approva né giustifica alcuna azione di violenza o minaccia finalizzata all'ottenimento di comportamenti contrari alla normativa vigente e/o al Modello, incluso il presente Codice Etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno.

La C.R.E.R.- RSA Ebraica esige dai propri amministratori, dipendenti e collaboratori, comportamenti che garantiscano il più assoluto rispetto della dignità delle persone, al fine di :

- Garantire la più scrupolosa osservanza delle norme a tutela del lavoro minorile e infantile, delle libertà e dei diritti dei lavoratori
- Garantite le condizioni di libera adesione ad organizzazioni sindacali
- Non tollerare violazioni dei diritti umani
- Promuovere, nel complesso tessuto sociale, l'integrazione quale forma di arricchimento collettivo

In particolare viene condannata ogni qualsiasi forma di discriminazione sulla base dell'appartenenza di genere, etnica, politica e religiosa.

I.10. La tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale

La C.R.E.R.- RSA EBRAICA riconosce l'esigenza di contribuire, per quanto nelle proprie possibilità, alla salvaguardia dell'ambiente sia mediante il rispetto della normativa vigente, sia attraverso il costante monitoraggio dei propri processi ed attività.

E' riconosciuta particolare importanza all'esigenza di assicurare una corretta e trasparente gestione dei rifiuti nonché la tutela dell'integrità del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee, nell'ottica di scongiurare i rischi di indebito inquinamento.

E' riconosciuta particolare importanza all'esigenza di assicurare una corretta e trasparente gestione di eventuali beni culturali altrui o appartenenti allo Stato o di altre cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, che potrebbero essere rinvenuti nel corso di operazioni di ristrutturazione sia della sede della RSA sia dei beni costituenti il patrimonio immobiliare dell'Ente o in altro modo ritrovati, dei quali è espressamente vietato prendere possesso o cederli ad altri per trarne profitto.

I.11. I rapporti con la Pubblica Amministrazione

Nei rapporti con gli enti e le istituzioni pubbliche e, in generale, con la Pubblica Amministrazione deve essere garantita la probità, la correttezza, l'onestà e la trasparenza massime, nonché l'assoluto rispetto delle leggi e delle norme vigenti, nonché del Modello e del presente Codice Etico.

Nelle forniture dei servizi sanitari assistenziali deve essere garantita l'esecuzione delle prestazioni in conformità al contratto e devono essere rispettati gli adempimenti contrattuali previsti dalle Convenzioni in essere con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, compreso il rispetto dei requisiti di accreditamento regionale.

A tale fine, è assolutamente vietato ai Destinatari elargire, offrire o promettere, anche indirettamente tramite soggetti terzi che agiscano in loro nome e/o per loro conto, qualsiasi utilità (a titolo esemplificativo, denaro, beni, servizi, prestazioni, omaggi, favori, anche in termini di opportunità di impiego) in relazione a rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio - o a loro coniugi o parenti, sia

italiani che di altri Paesi - per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità. In ogni caso, qualora i Destinatari ricevano una richiesta di denaro o altra utilità da pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza,

L'unica eccezione al suddetto divieto riguarda gli omaggi, i benefici e gli atti di cortesia di modico valore che, in quanto tali, non pregiudichino l'integrità e l'autonomia di giudizio delle parti e non possano essere interpretati come strumento per ottenere vantaggi in modo improprio. Qualora ricorrano tali presupposti, è comunque necessario garantire la tracciabilità documentale dell'iniziativa.

Nel corso dei rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e, in genere, con la Pubblica Amministrazione, è inoltre espressamente vietato:

- a) cercare di influenzare impropriamente le decisioni della Pubblica Amministrazione o di determinarle con violenza, minaccia o inganno;
- b) proporre opportunità di impiego e/o commerciali dalle quali possano derivare vantaggi, per sé o per altri, ai dipendenti della Pubblica Amministrazione o ai loro parenti o affini;
- c) sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- d) farsi rappresentare da un soggetto terzo, qualora si possano creare conflitti di interesse;
- e) assumere alle dipendenze dell'Ente ex impiegati della Pubblica Amministrazione, dello Stato o delle Comunità Europee nei due anni successivi;

Anche i suddetti principi devono essere rispettati da tutti i Destinatari, inclusi i Terzi Destinatari che rappresentino la C.R.E.R.- RSA EBRAICA nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i quali hanno l'obbligo di aggiornarsi in merito alla normativa vigente.

I.12. I rapporti con i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni e gli operatori internazionali

La C.R.E.R.- RSA EBRAICA non eroga contributi, diretti o indiretti per il finanziamento, sia in Italia che all'estero, di partiti politici, movimenti, comitati, organizzazioni o associazioni aventi finalità politiche e/o sindacali, né dei loro rappresentanti o candidati.

Tutte i contributi, le sponsorizzazioni e le sovvenzioni effettuate dalla C.R.E.R.- RSA EBRAICA sono riservate agli enti, alle associazioni ed alle iniziative aventi finalità sociali, morali, scientifiche e culturali.

I rapporti intercorrenti con soggetti operanti a livello internazionale devono avvenire nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. Nei limiti delle proprie possibilità, la C.R.E.R.- RSA EBRAICA si impegna a collaborare, con correttezza e trasparenza, con le autorità, anche straniere, che dovessero richiedere informazioni o svolgere indagini in merito ai rapporti intercorrenti con operatori internazionali.

I.13. I rapporti con i fornitori e gli appaltatori

Nell'ambito dei rapporti con i fornitori ed appaltatori, deve essere garantito il rispetto della normativa vigente e del Modello, incluso per ciò che attiene il presente Codice Etico e le procedure interne vigenti.

E', in particolare necessario conformarsi ai seguenti principi:

- il procedimento di selezione dei fornitori e degli appaltatori deve essere improntato alla massima trasparenza ed imparzialità, nell'ottica di contemperare l'economicità della scelta, intesa quale massimo vantaggio economico per l'Ente, con l'esigenza di assicurare l'elevato standard qualitativo dei beni o dei servizi forniti/appaltati;
- i rapporti con i fornitori e gli appaltatori devono essere improntati al principio della buona fede contrattuale e della corretta esecuzione delle obbligazioni reciproche;
- salvo deroga appositamente motivata, deve essere garantita un'adeguata separazione dei ruoli tra il soggetto richiedente la fornitura o l'appalto e quello che stipula il contratto.

I.14. Gare

Nei casi in cui la C.R.E.R.- RSA EBRAICA partecipi ad una gara, è necessario:

- agire nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- valutare, nella fase di esame del bando di gara, la congruità e l'eseguibilità delle prestazioni richieste;
- fornire tutti i dati, le informazioni e le notizie richieste in sede di selezione dei partecipanti e funzionali all'aggiudicazione della gara;
- in caso di aggiudicazione della gara, assicurare il corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni contrattuali;
- qualora si tratti di gare pubbliche, intrattenere con i pubblici funzionari incaricati, relazioni chiare e corrette, evitando qualsiasi comportamento idoneo a compromettere la libertà di giudizio dei funzionari competenti.

I.15. Il ripudio di ogni forma di terrorismo

La C.R.E.R.- RSA EBRAICA ripudia ogni forma di terrorismo e, a tal fine, adotta ed implementa le iniziative e le misure idonee a prevenire il pericolo di un coinvolgimento in fatti di terrorismo.

A tal fine, la C.R.E.R.- RSA EBRAICA si impegna a non instaurare alcun rapporto di natura lavorativa o commerciale con soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, coinvolti in fatti di terrorismo, così come a non finanziare o comunque agevolare alcuna attività di questi.

I.16. La salute e la sicurezza sul lavoro

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, sono assunte ed attuate sulla base dei seguenti principi e criteri fondamentali:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;

- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi sono utilizzati dall'Ente per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

E', inoltre, necessario che i Destinatari prestino attenzione alla salute e sicurezza proprie e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, e contribuiscano, nei limiti dei propri compiti e responsabilità, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, dovendo, in particolare:

- garantire il rispetto delle disposizioni e delle istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare i dispositivi di protezione messi a disposizione secondo le istruzioni impartite dal datore di lavoro;
- utilizzare in modo appropriato le attrezzature di lavoro e, in genere, i dispositivi di sicurezza;
- provvedere alla tempestiva segnalazione, nei confronti dei soggetti competenti in base alle procedure interne, di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti dei mezzi di protezione e dei dispositivi di sicurezza adottati, nonché di qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico competente.

I.17. La tutela della trasparenza nelle transazioni commerciali (anti-riciclaggio)

I Destinatari sono tenuti a rispettare la normativa vigente e le procedure interne in materia di antiriciclaggio, astenendosi dal compiere qualsiasi attività, iniziativa o operazione che possa comportare il coinvolgimento, anche indiretto, in fenomeni di riciclaggio di beni o denaro provenienti da attività illecite o criminali.

Con precipuo riferimento al settore delle transazioni commerciali, il personale ha l'obbligo di dotarsi degli strumenti e di adottare le cautele opportune per garantirne la trasparenza e la correttezza.

A tal fine, è necessario porre particolare attenzione alle regole di seguito elencate:

- 1) tutti gli incarichi devono essere redatti per iscritto, con la puntuale indicazione dell'oggetto dell'incarico e del corrispettivo convenzionalmente pattuito;
- 2) deve essere sempre verificata la coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine di pagamento ed il soggetto che incassa le relative somme;
- 3) deve essere garantito il rispetto delle procedure interne in materia di controllo dei flussi finanziari e di selezione dei fornitori;
- 4) la formalizzazione di accordi negoziali con i fornitori e gli appaltatori è subordinata al positivo riscontro della loro attendibilità commerciale e professionale.

I.18 Trasparenza della contabilità e dei flussi finanziari e dei pagamenti, del bilancio e della documentazione fiscale

Veridicità, accuratezza, completezza e chiarezza delle informazioni elementari rappresentano le condizioni necessarie che permettono un'attività di trasparente registrazione contabile e fiscale e costituiscono un valore fondamentale per CRER – RSA Ebraica al fine di garantire di avere e dare all'esterno una immagine chiara della situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Affinché tale valore possa essere rispettato, è in primo luogo necessario che la documentazione dei fatti elementari, da riportare in contabilità a supporto della registrazione e nelle dichiarazioni fiscali, sia completa, chiara, veritiera, accurata e valida, e venga mantenuta agli atti per ogni opportuna verifica.

La connessa registrazione contabile, il bilancio e le dichiarazioni fiscali devono riflettere in maniera completa, chiara, veritiera, accurata e valida ciò che è descritto nella documentazione di supporto.

Nel caso di elementi economico- patrimoniali fondati su valutazioni, la connessa registrazione deve essere compiuta nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e congruità, illustrando con chiarezza nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene e nel rispetto della normativa civilistica e fiscale.

E' fatto divieto di compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente nonché avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria. E' inoltre vietato indicare nelle dichiarazioni fiscali elementi fittizi e non corrispondenti al vero al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto e/o per sottrarsi al pagamento delle stesse.

E' fatto divieto di utilizzare indebitamente per trarne profitto per sé o per altri , non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti o anche falsificare o alterare tali strumenti o i documenti ovvero cedere o acquisire tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

E' necessario garantire la corretta e sicura conservazione della documentazione contabile e fiscale negli archivi cartacei e informatici al fine di garantirne in ogni momento la rintracciabilità.

I.19 Divieto di contrabbando

E' fatto divieto di introdurre nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale previste dal Testo Unico Doganale (D.p.r. 43/1943) merci che sono sottoposte ai diritti di confine (dazi di importazione e quelli di esportazione, prelievi e altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre per quanto concerne le merci in importazione i diritti di monopolio e le sovraimposte di confine ed ogni altra imposta o sovraimposta di consumo a favore dello stato).

I.20 L'utilizzo dei sistemi informatici e telematici

I sistemi informatici e telematici in uso in seno alla C.R.E.R.- RSA EBRAICA devono essere utilizzati nel pieno rispetto delle leggi vigenti e del Modello, incluse le procedure interne.

La C.R.E.R.- RSA EBRAICA si impegna a garantire il corretto e trasparente utilizzo dei propri sistemi informatici e telematici, onde scongiurare qualsiasi condotta illecita di accesso abusivo, intercettazione, impedimento o interruzione indebite di comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di informazioni, dati, programmi e sistemi informatici o telematici.

E', altresì, assolutamente vietata la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, nonché l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche o per effettuare pagamenti virtuali on line non autorizzati o illeciti.

I.21 Il divieto di azioni o organizzazioni propagandistiche volte all'incitamento alla discriminazione o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi

E' vietata ogni azione propagandistica e l'organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

I.22 Il divieto di commissione di delitti contro il patrimonio culturale e di riciclaggio di beni culturali e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

E' vietato impossessarsi di beni culturali mobili altrui o appartenente allo Stato qualora vengano rinvenuti nel sottosuolo nell'ipotesi di ristrutturazioni immobiliari appartenenti all'Ente o comunque in altro modo rinvenuti e di appropriarsene indebitamente.

E' vietato acquistare, ricevere od occultare beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto per trarne profitto per sé per altri.

E' vietato formare una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, per alterare, distruggere, sopprimere od occultare una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili eventualmente rinvenuti al fine di farne apparire lecita la provenienza.

E' vietato alienare o immettere sul mercato beni culturali rinvenuti o non presentare la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione degli stessi.

E' vietato esportare all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali eventualmente rinvenuti nel corso di ristrutturazioni immobiliari o comunque in altro modo ritrovati.

E' vietato distruggere, disperdere, deteriorare o rendere in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici ed è vietato deturparli o imbrattarli ovvero destinarli ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

E' vietato al fine di trarne profitto anche in concorso con altri, contraffare, alterare o riprodurre un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico o porli in commercio o in circolazione come autentici o anche mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accreditando o contribuendo ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici tali opere o tali oggetti contraffatti, alterati o riprodotti.

SEZIONE II – L'ATTUAZIONE ED IL CONTROLLO SUL CODICE ETICO

II.1. Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza

Il compito di vigilare sull'adeguatezza ed il rispetto del presente Codice Etico, così come del Modello adottato dall'Ente, spetta all'Organismo di Vigilanza.

L'OdV, conformemente a quanto previsto dal Modello approvato dal Consiglio di Amministrazione, deve, in particolare:

- i) controllare l'adeguatezza del Modello e del Codice Etico, intesa quale idoneità a prevenire la commissione di comportamenti illeciti ovvero ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
- ii) controllare l'effettività del Modello e del Codice Etico, intesa quale coerenza tra i comportamenti concreti e quelli previsti dal Modello;

- iii) riscontrare le richieste di chiarimenti formulate dai Destinatari e concernenti, ad esempio, l'interpretazione del Modello o del Codice Etico ovvero la legittimità di un determinato comportamento o decisione;
- iv) curare l'aggiornamento del Modello e del Codice Etico, mediante apposite proposte di adeguamento inoltrate alle funzioni competenti;
- v) monitorare le attività di informazione e formazione implementate dall'Ente;
- vi) in presenza di possibili violazioni del Modello o del Codice Etico, effettuare le verifiche e gli accertamenti ritenuti opportuni e rientranti nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti, provvedendo, se del caso, ad attivare il procedimento sanzionatorio previsto dal Sistema Sanzionatorio adottato dalla C.R.E.R.- RSA EBRAICA ai sensi del Decreto.

II.2. I compiti dei Destinatari ai fini dell'attuazione del Codice Etico

Tutti i Destinatari hanno l'obbligo di collaborare con l'Organismo di Vigilanza nel corso delle attività di verifica e vigilanza da questi espletate, fornendo le informazioni, i dati e le notizie richieste, con particolare riguardo alle comunicazioni previste nel successivo paragrafo II.3.

I Destinatari possono, inoltre, rivolgersi all'Organismo di Vigilanza per qualsiasi chiarimento o delucidazione concernente l'interpretazione o l'applicazione del Modello e del presente Codice Etico, incluso per ciò che attiene la legittimità di un determinato comportamento o decisione.

II.3. Gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

I Destinatari hanno l'obbligo di informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in merito a qualsiasi possibile violazione della normativa vigente, del Modello, incluso per ciò che attiene le procedure interne o il presente Codice Etico.

Al fine di assicurare all'OdV la disponibilità di tutte le informazioni ed i dati potenzialmente rilevanti ai fini del corretto ed efficace adempimento dei compiti ad esso assegnati, i Destinatari devono trasmettere all'Organismo di Vigilanza, con la massima tempestività o comunque entro i termini previsti dalle procedure interne vigenti, tutte le informazioni ed i documenti concernenti:

1. gli ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
2. le richieste o offerte di denaro, doni o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, nonché quelle provenienti da, o inoltrate a, pazienti (o loro familiari) o altri soggetti nell'ambito delle attività svolte in nome e/o per conto dell'Ente;
3. le omissioni o le falsificazioni nella tenuta o nella conservazione della contabilità;
4. i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la C.R.E.R.- RSA EBRAICA o i Destinatari;
5. la violazione delle procedure interne riguardanti la selezione dei fornitori o degli appaltatori.
6. i rapporti preparati dalle funzioni competenti nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Dlgs. 231/01
7. le notizie relative a procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazioni di tali procedimenti con le relative motivazioni,, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

Devono essere, inoltre, comunicate all'OdV le ulteriori informazioni, le notizie ed i dati che l'ODV ritiene obbligatorie.

II.4. I canali di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare i flussi informativi tra i Destinatari e l'Organismo di Vigilanza, la C.R.E.R.- RSA EBRAICA ha istituito apposite linee di comunicazione dedicate.

In particolare, i Destinatari possono inviare le informazioni, i dati, i documenti e le segnalazioni, anche in forma anonima per quanto attiene le possibili violazioni del Modello, secondo una delle seguenti modalità:

- a) per iscritto a mezzo e-mail all'indirizzo **odv@casadiriposoebraica.it**, riservato all'Organismo di Vigilanza;
- b) per iscritto al seguente indirizzo: **Organismo di Vigilanza, presso C.R.E.R.- RSA EBRAICA -Via Portuense 214-216, 00149 Roma.**

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza assicura che la persona che effettua la comunicazione, qualora identificata o identificabile, non sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurandone, quindi, la riservatezza (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente), fermo restando che qualsiasi riscontrato abuso delle segnalazioni – intendendosi per tale la segnalazione di presunte violazioni del Modello con la consapevolezza della loro effettiva insussistenza – costituirà violazione del dovere etico di probità e correttezza e, come tale, sarà sanzionato ai sensi del Sistema Sanzionatorio.

II.5. Le violazioni del Modello e del Codice Etico

In presenza di una violazione, anche solo potenziale, del presente Codice Etico o, comunque, del Modello dell'Ente, deve essere tempestivamente informato l'Organismo di Vigilanza, utilizzando i canali di comunicazione appositamente dedicati.

Ricevuta la segnalazione, e qualora la stessa non paia manifestamente infondata, l'OdV effettua i controlli e le verifiche ritenuti opportuni.

Qualora accerti l'effettiva violazione del Modello o del Codice Etico, l'Organismo di Vigilanza ne informa i soggetti competenti al fine dell'eventuale attivazione del procedimento sanzionatorio previsto dal Sistema Sanzionatorio adottato dall'Ente, il quale fa parte integrante del Modello e definisce, tra l'altro:

- le violazioni rilevanti ai fini del Modello;
- le sanzioni applicabili;
- il procedimento di contestazione delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni.

Entrata in vigore

Il presente Codice entra in vigore a far tempo dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Le eventuali modifiche al Codice dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione.